

Rassegna Normativa

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

Marzo 2006

□ Comunicato n. 29/2006

Legge n. 80/2006

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 4/2006 recante “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della **pubblica amministrazione**”.

(pubblicato sulla G.U. n. 59 dell'11 marzo 2006)

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n. 30/2006

Decreto MIUR - 23 novembre 2005

“Integrazione del decreto 5 maggio 2004. **Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL)** del vecchio ordinamento alle classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.”

(pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2006)

□ Comunicato n. 31/2006

Decreto MIUR - 9 febbraio 2006

“Approvazione delle proposte presentate ai sensi del decreto ministeriale n. 1621/Ric.”

(pubblicato sulla G.U. n. 50 del 1° marzo 2006 - Suppl. Ordinario n. 48)

□ Comunicato n. 32/2006

Decreto Ministero dell'economia e delle finanze – 1° marzo 2006

“Individuazione degli enti beneficiari dei **contributi statali** recati per l'anno 2005 dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e delle relative modalità di erogazione.

(pubblicato sulla G.U. n. 56 del 8 marzo 2006 - Suppl. Ordinario n. 53)

□ Comunicato n. 33/2006

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

“Rivalutazione per l'anno 2006 della misura degli **assegni** e dei requisiti economici “



- Comunicato n. 34/2006

Legge n. 78/2006

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di **protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.**"

(pubblicato sulla G.U. n. 58 del 10 marzo 2006)

- Comunicato n. 35/2006

Decreto MIUR - 23 febbraio 2006

"Aggiornamento all'Albo dei **laboratori esterni pubblici e privati** altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000."

(pubblicato sulla G.U. n. 58 del 10 marzo 2006)

- Comunicato n. 36/2006

Comunicato - Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

"Avviso per la realizzazione dei **progetti di riuso** "

(pubblicato sulla G.U. n. 59 del 11 marzo 2006)

- Comunicato n. 37/2006

Decreto Ministero dell'economia e delle finanze – 12 gennaio 2006

"Autorizzazione all'invio per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente, del **cedolino per il pagamento delle competenze stipendiali** del personale di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39."

(pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2006)

- Comunicato n. 38/2006

Decreto Ministero dell'interno – 22 febbraio 2006

"Approvazione della **regola tecnica di prevenzione incendi** per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici."

(pubblicato sulla G.U. n. 51 del 2 marzo 2006)

- Comunicato n. 39/2006

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direttiva 2 marzo 2006

"Decreto legislativo n. 42/2006. Nuova disciplina in materia di **totalizzazione dei periodi contributivi** "

- Comunicato n. 40/2006

Corte dei Conti – Delibera del 17 febbraio 2006

"Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge n. 266/2005 (**legge finanziaria per il 2006**) nei confronti delle Regioni e degli enti locali."

- Comunicato n. 41/2006

Dipartimento della Funzione Pubblica – Parere del 6 febbraio 2006

"Concorso pubblico per l'**accesso alla dirigenza** "

(si veda approfondimento)



APPROFONDIMENTI

Legge n. 80/2006

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 4/2006 recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione".

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo è stata pubblicata la legge n. 80/2006, recante la conversione in legge del d.l. n. 4/2006, "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione".

Ecco, in evidenza, le novità di maggior interesse per le Università:

Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni (art. 4.)

"All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.».

La legge in esame, dunque, dispone che **le assunzioni a tempo determinato, per contingenti superiori alle 5 unità, dovranno essere subordinate all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**

Per quanto concerne i soggetti tenuti al rispetto della previsione, può essere utile ricordare che la norma introduce una novazione avente una portata unicamente oggettiva ("*..emanazione d.p.c.m. ..anche per il reclutamento a tempo determinato..*") senza nulla disporre sull'ambito soggettivo.

Si può pertanto ritenere che i soggetti tenuti al rispetto dei nuovi adempimenti introdotti dal comma 4-bis siano quelli individuati dal richiamato comma 4, il quale, gioverà ricordare, non indica, tra i soggetti onerati, tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, bensì solo alcune di esse.

La legge n. 80/2006, inoltre, inserisce all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, i seguenti commi:

«1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonche' previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.

1 bis . Le disposizioni di cui al comma 1 bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali"



1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.».

L'articolo in esame quindi, inserendo un comma 1-bis all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, stabilisce nuovi limiti all'attivazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, imponendo, da una parte, il previo esperimento delle procedure per l'assegnazione temporanea di personale (che la dottrina ha già ricondotto ai comandi, distacchi, mobilità ecc.) e, dall'altra, una previa valutazione dell'opportunità del ricorso a forme di somministrazione di lavoro ovvero di appalto ed esternalizzazioni dei servizi.

In sostanza, il legislatore ha considerato prioritario, rispetto al contratto a tempo determinato, la somministrazione di lavoro (ex interinale), l'affidamento dello svolgimento dell'attività all'esterno (outsourcing) e l'appalto del servizio.

La norma in discussione, inoltre, contiene altri due presupposti giuridici, necessari ai fini della legittimità del ricorso a tali forme contrattuali flessibili. Tali presupposti innovativi consistono nella eccezionalità e temporaneità delle esigenze alle quali far fronte con il ricorso a tali contratti.

La legge di conversione, tuttavia, ha delimitato la portata soggettiva del comma 1 bis, stabilendo che "le disposizioni di cui al comma 1bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali"

Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 7)

*"Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del **personale disabile** collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni."*

Si tratta di un nuovo adempimento, introdotto all'interno della disciplina di cui alla legge n. 68/1999, in materia di norme **per il diritto al lavoro dei disabili**.

Agevolazione della mobilità volontaria (art. 9)

"Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità."



La norma in commento, dettata in materia di **mobilità volontaria**, prevede, al fine di agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, la possibilità di creare una banca dati informatica ad adesione volontaria.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 11)

*“Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nell'individuazione delle **dotazioni organiche**, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.».*

Proroga delle assunzioni autorizzate (art. 12)

“Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative all'anno 2005, possono essere effettuate secondo le modalità ed i criteri individuati nei decreti ivi previsti.”

Si tratta del decreto recante le **autorizzazioni ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni**, a norma dell'articolo 1, commi 95,96 e 97 della legge n. 311/2004.

Contratti di collaborazione (art. 13)

Il decreto legge n. 4/2006, prima della conversione, disponeva che: *“Al fine di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:*

«6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.



6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Orbene, tale articolo, che andava a modificare il quadro legale in materia di contratti di collaborazioni coordinate e continuative, è stato abrogato dalla legge di conversione n. 80/2006.

Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Incarichi di funzioni dirigenziali (art. 15)

Il decreto legge n. 4/2006 prevedeva che *“All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni.».*

Ebbene, l'articolo in commento, che si proponeva di modificare il secondo periodo dell'art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, in materia di durata di incarichi dirigenziali (in dettaglio, veniva prevista una durata minima - 3 anni- e massima -5 anni- per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui in esame) **è stato abrogato dalla legge di conversione n. 80/2006.**

Modifiche all'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 165/01 – Accesso alla qualifica di dirigente (art. 25)

Il decreto legge n. 4/2006 disponeva che *“All'articolo 28, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «purchè muniti di diploma di laurea» sono inserite le seguenti: «ovvero, se in possesso di diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni».*

Anche il suindicato articolo, che andava a modificare la disciplina in materia di titoli idonei ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente, **è stato abrogato dalla legge di conversione n. 80/2006.**

Utilizzazione di somme (art. 34 ter)

La legge di conversione in esame, infine, ha introdotto il nuovo art. 34 ter, in materia di finanziamento di progetti di innovazione tecnologica e finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, a tenore del quale *“Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del centro di responsabilità “Ragioneria generale dello Stato” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unità previsionale di base 4.2.3.28 “Fondo per l'innovazione tecnologica”, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.*



Dipartimento della Funzione Pubblica - Parere del 6 febbraio 2006
"Concorso pubblico per l'accesso alla dirigenza"

Una Pubblica Amministrazione ha chiesto di conoscere il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla normativa in materia di **accesso alla dirigenza**.

In particolare, si chiedeva di conoscere il parere *"in merito alla possibilità di poter ammettere alla partecipazione di un concorso pubblico per l'accesso alla dirigenza di un dipendente con qualifica di collaboratore amministrativo cat D ..."*

Il Dipartimento ha innanzitutto evidenziato il contesto normativo di riferimento che, per quanto concerne l'accesso alla dirigenza, è disegnato dall'art. 28 del decreto legislativo n. 165/2001, rappresentando che possono essere ammessi a tali concorsi pubblici coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi *"i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea (DL/L), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea"; i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito del corso – concorso con un periodo di servizio ridotto a quattro anni; i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art 1, comma 2, del dlgs 165/2001 muniti di laurea (DL/L) che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; infine sono ammessi anche coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di laurea (DL/L).*

Tuttavia, il Dipartimento ha ritenuto che, ancorchè in assenza dei suindicati requisiti (nel caso in questione i soggetti interessati non rientrano nelle ipotesi contemplate dall'art 28 del decreto legislativo 165 del 2001), l'Amministrazione richiedente potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di ammettere alla selezione tali soggetti, nell'ambito dell'autonomia regolamentare e organizzativa riconosciutagli dall'ordinamento vigente mediante espressa previsione nel proprio regolamento interno.

La Funzione Pubblica, quindi, ha risposto affermativamente, ritenendo prevalente quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 165/2001 in tema di autonomia organizzativa degli enti, rispetto ai requisiti di ingresso previsti dall'art. 28 del medesimo decreto.

* A cura di: Avv. Giuseppe Bredice – Area Legale - Politecnico di Milano
Avv. Raffaele Moscuza - Dirigente Area Legale - Politecnico di Milano

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.